Regolamento per la costituzione dell'ufficio di disciplina dell'EFS

Premessa

Il presente regolamento istituisce e disciplina l'ufficio di disciplina previsto dal D.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. 150/2009, disponendo in merito al riparto di competenze tra quest'ultimo e i singoli Servizi centrali e territoriali, già titolari di potestà disciplinare nei confronti dei dipendenti agli stessi assegnati.

Art. 1.

Costituzione dell'Ufficio di disciplina

È costituito, ai sensi dell'art. 55-bis, quarto comma, del D.lgs 165/2001, l'Ufficio di disciplina dell'Ente Foreste della Sardegna.

Art. 2.

Competenza dell'ufficio di disciplina

L'Ufficio di disciplina è un organo finalizzato alla trattazione dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti dei dipendenti dell'Ente Foreste senza qualifica dirigenziale e, nei limiti delle leggi vigenti, anche rispetto ai dipendenti con qualifica dirigenziale.

Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs 165/2001, l'Ufficio di disciplina è competente in tutte le ipotesi in cui:

- Il responsabile del Servizio che dovrebbe esercitare la potestà disciplinare non ha qualifica dirigenziale;

- la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione superiore a 10 giorni;

- il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ha qualifica dirigenziale.

Art. 3.

Competenze dei dirigenti in relazione alle sanzioni meno gravi

Ciascun Direttore di Servizio con qualifica dirigenziale è compente ad esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti assegnati al suo servizio, limitatamente alle ipotesi in cui per il fatto commesso sia prevista la sanzione massima della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.

Qualora il Direttore del Servizio riscontri un fatto con rilievo disciplinare che preveda in via teorica una sanzione superiore, trasmette tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni dalla conoscenza del fatto, tutti gli atti all'ufficio di disciplina ai sensi e per gli effetti dell'art. 55-bis del D.lgs. 165/2001.

Art. 4

Composizione dell'ufficio di disciplina e allocazione nella struttura

L'ufficio di disciplina è presieduto dal Direttore Generale e composto da ulteriori 4 membri, di cui due dirigenti e due dipendenti con qualifica di funzionari quadri, nominati con determinazione del Direttore Generale e scelti, in via preferenziale, in base al possesso di specifiche competenze in materia di diritto del lavoro e sindacale.

L'incarico di componente dell'ufficio di disciplina rientra tra i doveri d'ufficio ed è svolto a titolo gratuito; ha durata triennale rinnovabile consecutivamente al massimo una volta.

L'ufficio di disciplina ha sede presso la Direzione Generale dell'Ente e gli adempimenti di segreteria sono garantiti dal Servizio del Personale.

Art. 5.

Funzionamento

L'ufficio di disciplina è regolarmente costituito in presenza di almeno tre componenti.

In assenza del Direttore Generale, l'organo è presieduto dal membro dirigente più anziano d'età.

Laddove nel corso dell'istruttoria non si determini l'unanimità nelle decisioni da assumere, l'organo si determina con votazione a maggioranza.

In caso di perfetta parità tra i componenti, il voto del Direttore Generale, ovvero in sua assenza di colui che presiede, ha valore dirimente.

Ciascun incaricato dell'ufficio è tenuto ad astenersi in tutti i casi di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c., nonché quando sia in causa lo stesso componente.

Art. 6.

Attività istruttoria

L'ufficio di disciplina attua l'istruttoria di sua competenza direttamente ovvero attraverso espressa delega al Servizio cui fa capo il dipendente incolpato.

Nei casi di minore gravità che prevedano la sospensione fino a 10 giorni il direttore del servizio senza qualifica dirigenziale, dopo aver dato comunicazione all'ufficio di disciplina competente per tutti gli atti conseguenti, si intende d'ufficio delegato alla conduzione dell'istruttoria.

Art. 7.

Procedimento disciplinare: norma di rinvio

Il procedimento disciplinare è stabilito dal D.lgs. 165/2001, al quale si fa rinvio, e dalla normativa vigente che, nella materia, si imponga con carattere di imperatività.

Art. 9.

Codice di disciplina: rinvio al CIRL e alle ipotesi tipizzate dal legislatore

I contenuti del Codice di disciplina sono per legge stabiliti contrattualmente dalle parti. Alle ipotesi ivi previste sono aggiunte quelle espressamente individuate dalla normativa vigente.